



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 02/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1035

Avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 all'art. 9, co. 1, ha previsto l'istituzione presso l'Assessorato alle Politiche della Salute degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Lo stesso art. 9 della Legge regionale 25/2006, ai successivi commi 2 e 3, dispone inoltre che la Giunta Regionale definisce, con apposito atto, i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi, e che i Direttori Amministrativi e Sanitari sono scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli Albi in oggetto è stato operato a seguito di avviso pubblico approvato con DGR n. 2320 del 18/10/2011 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.174 del 9/11/2011) e successivamente rettificato con DGR n. 2438 dell'8/11/2011 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 17/11/2011), le cui risultanze istruttorie sono state approvate:

- per l'Albo dei Direttori Amministrativi con la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 20/02/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 dell'1/03/2012;
- per l'Albo dei Direttori Sanitari con la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 13/07/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012.

Occorre pertanto procedere ad un nuovo aggiornamento degli Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale attraverso l'approvazione di apposito avviso, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente indicazione dei requisiti e criteri metodologici per l'istruttoria delle istanze nonché delle modalità per la presentazione delle istanze stesse.

In occasione dell'aggiornamento dei predetti Albi si procederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i, alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

Inoltre, atteso che con recente D.Lgs. n. 39/2013 sono state dettagliatamente definite le cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e considerato il necessario carattere di immediata fruibilità degli Albi regionali di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR (da aggiornarsi annualmente) di cui all'art. 9 L.R. 25/2006, si ritiene opportuno prevedere quale requisito per l'inserimento nei predetti Albi regionali l'insussistenza - al momento delle presentazione dell'istanza - di cause di inconfiribilità dell'incarico, sia permanenti che temporanee.

Resta fermo il successivo obbligo del Direttore generale che proceda alla nomina del Direttore Sanitario e/o Amministrativo attingendo dal predetto Albo di verificare, con le modalità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013, l'assenza di cause di incompatibilità ovvero l'impegno dell'interessato alla rimozione delle stesse entro il termine perentorio di 15 giorni dal conferimento dell'incarico, nonché il permanere dell'insussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico.

Con specifico riferimento agli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario, occorre far presente tuttavia che l'art. 15, co. 13, lett. f-bis) del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 135 del 7/8/2012, ha modificato l'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. prevedendo che: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero- universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge».

Si consideri, a tale proposito, che:

- Il direttore sanitario aziendale, ai sensi del predetto art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 s.m.i., "è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione", il quale "dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza".

- I requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale sono dettagliatamente disciplinati dal successivo D.P.R. n. 484/1997, che all'art. 1, commi 1, 2 e 3, prevede espressamente quanto segue: "1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico".

- Il direttore medico di presidio, ai sensi dell'art. 4, co. 9 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è il "responsabile delle funzioni igienico-organizzative" del presidio ospedaliero.

- I requisiti per l'accesso alla Direzione medica di Presidio ospedaliero sono dettagliatamente disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, che espressamente riserva l'accesso al secondo livello dirigenziale a "coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;

d) attestato di formazione manageriale ".

A tale riguardo, atteso che i requisiti per l'accesso alla Direzione Sanitaria aziendale risultano differenti da quelli previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151-9763 del 12/9/2012, ha chiesto al Ministero della Salute di chiarire a quali "requisiti di legge" il disposto normativo di cui alla L. 135/2012 faccia riferimento e, dunque, quale dei due incarichi (Direttore sanitario aziendale; Direttore medico di presidio) debba considerarsi prevalente rispetto all'altro.

Benchè non sia pervenuto, ad oggi, alcun riscontro al predetto quesito da parte del Ministero, l'orientamento di quest'ultimo è desumibile dalla risposta del Ministro della Salute pro tempore ad una interrogazione parlamentare (n. 3-03145) del Senatore Gramazio (PdL) fornita durante la seduta della 12ª Commissione Permanente del 13/12/2012, in base alla quale "l'unico soggetto che deve assommare le funzioni e i compiti sia del Direttore sanitario che del Dirigente medico di presidio (...) dovrebbe possedere i requisiti previsti, per il Direttore sanitario aziendale, dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. e dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, e per il Direttore medico di presidio dall'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 484/1997. Inoltre, per quel che concerne l'individuazione della figura prevalente tra le due, non si può non rilevare che la collocazione sistematica della nuova disposizione normativa è stata individuata nell'ambito dell'art. 3, co. 7, che in via prioritaria disciplina la figura del Direttore sanitario, sia per il ruolo specifico richiesto che tiene conto dei requisiti di professionalità e conoscenza complessiva delle problematiche sanitarie, sia in quanto figura di supporto al Direttore generale in virtù di una determinante componente di natura fiduciaria, di controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti di struttura".

Pertanto, si ritiene necessario prevedere che, per le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS costituiti da un unico presidio, il Direttore Sanitario venga nominato dal Direttore generale fra gli iscritti all'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di cui all'art. 9 della L.R. 25/2006 che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.

Sarà opportuno, all'uopo, che l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario al cui aggiornamento è finalizzato l'avviso allegato al presente schema di provvedimento preveda l'espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997, al fine di consentire eventuali nomine a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.

Si fa presente infine che il Servizio regionale competente, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, ha ritenuto di avvalersi - ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione digitale") - di una procedura telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, per la presentazione sia delle istanze di nuova iscrizione che delle istanze di conferma.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25.

- Di precisare che l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario - ai fini di una eventuale nomina a Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliere-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio, in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012 - dovrà recare espressa indicazione dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.

- Di stabilire che l'istruttoria per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia, per la quale si dà mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n.1943 del 20/12/2006, degli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011, e sulla base di quanto disposto dall'avviso allegato al presente provvedimento, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.

- Di stabilire che l'istruttoria finalizzata all'indicazione, nell'ambito dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio, per la quale si dà mandato al medesimo Ufficio Rapporti Istituzionali di cui sopra, deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997.

- Di stabilire altresì, atteso che con recente D.Lgs. n. 39/2013 sono state dettagliatamente definite le cause di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e considerato il necessario carattere di immediata fruibilità degli Albi regionali di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR (da aggiornarsi annualmente) di cui all'art. 9 L.R. 25/2006, di prevedere quale requisito per l'inserimento nei predetti Albi regionali l'insussistenza - al momento della presentazione dell'istanza - di

cause di inconfirmità dell'incarico, sia permanenti che temporanee.

- Di disporre l'adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi, di una procedura telematica per l'acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>.

- Di stabilire che, ai fini della conferma dell'inserimento nell'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, coloro che risultino già iscritti nel predetto Albo devono presentare, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato dal quale si evinca chiaramente la permanenza del requisito dei cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria nei sette precedenti la pubblicazione dell'avviso, nonché - eventualmente - il possesso dei requisiti per la nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.

- Di disporre altresì che con l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Istituti del S.S.R. della Regione Puglia si provvederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dei nominativi di coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola